

## DETERMINAZIONE N. 3 DEL 22/02/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE TRA I SOCI, EX ART. 30 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 (T.U.E.L.), DELLA PARTECIPATA “ROMAGNA ACQUE - SOCIETA’ DELLE FONTI S.P.A.”.**

### L’AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- Rimini Holding SpA partecipa, con quota dell’11,94%, al capitale sociale di “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”, società “in house providing”, con sede a Forlì, avente ad oggetto la produzione di acqua potabile all’ingrosso in Romagna e la relativa fornitura al gestore del servizio idrico integrato (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di apposito affidamento concessole dall’autorità di ambito regionale ATERSIR fino al 31/12/2023;
- i rapporti tra tutti i numerosi (49) attuali soci di Romagna Acque sono regolati da apposita *“convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) fra gli enti locali soci di “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.” (detta anche, più sinteticamente, “convenzione tra i soci”) da essi*
  - stipulata originariamente in data 15 marzo 1994 (“prima convenzione tra i soci”),
  - successivamente sostituita da una (seconda) nuova convenzione sottoscritta in data 4 maggio 2006 (“seconda convenzione tra i soci”) e
  - successivamente ulteriormente sostituita da una (terza) nuova convenzione firmata in data 18 dicembre 2007 (“terza convenzione tra i soci”, attualmente vigente), allegata al presente atto, alla lettera “A.3” (colonna di sinistra nella versione “affiancata”, con a destra la nuova quarta versione oggetto della presente relazione);
- a fronte dell’obbligo di introduzione in statuto di alcune precise clausole, imposto dagli articoli 11 comma 9 e 16 comma 3, del D.Lgs.175/2016, rispettivamente alle società “a controllo pubblico” e “in house” (come Romagna Acque), nei mesi scorsi i principali soci di riferimento della società hanno istituito un “gruppo di lavoro tecnico”, che ha messo a punto una proposta di modifiche statutarie (approvata poi dall’assemblea straordinaria dei soci del 15/12/2017) ed anche una proposta di “nuova (quarta) convenzione”, da stipulare tra i soci, anche per adesione successiva nel tempo (non contestuale), a partire da dicembre 2017, in sostituzione di quella (terza) attualmente vigente (allegata al presente atto, in duplice versione comparata - a sinistra il testo attuale, a destra il nuovo testo proposto - alla lettera “**A.3**”);

- alcuni soci di “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.” (tra i quali Rimini Holding s.p.a.) devono ancora procedere a sottoscrivere la nuova (quarta) convenzione, sostitutiva di quella attualmente vigente;
- in base alle disposizioni dell’articolo 15.1, lettere “j”, del vigente statuto di Holding, la sottoscrizione di tale nuova (quarta) convenzione deve essere preventivamente ed espressamente approvata dall’assemblea dei soci di Holding e quindi dal socio unico Comune di Rimini;

RITENUTO pertanto opportuno illustrare al socio unico Comune di Rimini il testo della nuova convenzione sopra indicata con apposita dettagliata e motivata relazione, che evidenzi anche, con riferimento agli obblighi (di individuazione dell’interesse pubblico sotteso alle proposte formulate all’assemblea dei soci e quindi al socio unico Comune di Rimini) stabiliti a carico dell’amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. dal vigente “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019” del Comune di Rimini [approvato inizialmente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 31/01/2017 ed applicabile anche alla Rimini Holding s.p.a. per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società con determinazione n.1 del 05/02/2015 del precedente amministratore (nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso)] l’interesse pubblico sotteso alla proposta in questione, nonché tutti i più rilevanti aspetti connessi, in qualunque modo, alla sottoscrizione della convenzione stessa;

**DETERMINA:**

- 1) di approvare la relazione denominata <<*proposta di approvazione e sottoscrizione della nuova convenzione tra i soci della partecipata “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”*>> allegata al presente atto (con il relativi n.3 sub-allegati), quale parte integrante e sostanziale dello stesso e di trasmetterla immediatamente al socio unico Comune di Rimini - per la relativa preventiva approvazione, prima al proprio interno (come previsto dall’articolo 4.1, lettera “a.6”, del vigente “Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini”), poi, a norma dell’articolo 15.1 lettera “j” del vigente statuto sociale, in seno all’assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a., di seguito indicata - e al collegio sindacale;
- 2) di convocare l’assemblea ordinaria dei soci, presso la sede sociale, per venerdì 9 marzo 2018, alle ore 09.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
  - 1) approvazione e sottoscrizione della nuova convenzione tra i soci della partecipata “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”;
  - 2) varie ed eventuali.

Rimini, 13/02/2018

L’amministratore unico  
dott. Paolo Faini

Prot. n.032/a mano del 22/02/2018

**Al socio unico Comune di Rimini  
e, p.c, al collegio sindacale della società**

**OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE TRA I SOCI DELLA PARTECIPATA "ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A."**.

PREMESSO che:

- Rimini Holding s.p.a. partecipa, con quota dell'11,94%, al capitale sociale di "Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a.", società "in house providing", con sede a Forlì, avente ad oggetto la produzione di acqua potabile all'ingrosso in Romagna e la relativa fornitura al gestore del servizio idrico integrato (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di apposito affidamento concesso dall'autorità di ambito regionale ATERSIR fino al 31/12/2023, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet della società "<http://www.romagnacque.it>", partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto allegato al presente atto alla lettera "A.1" e retta dallo statuto allegato al presente atto alla lettera "A.2";
- i rapporti tra tutti i numerosi (49) attuali soci di Romagna Acque sono regolati da apposita *"convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra gli enti locali soci di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." (detta anche, più sinteticamente, "convenzione tra i soci")* da essi
  - stipulata originariamente in data 15 marzo 1994 ("prima convenzione tra i soci"),
  - successivamente sostituita da una (seconda) nuova convenzione sottoscritta in data 4 maggio 2006 ("seconda convenzione tra i soci") e
  - successivamente ulteriormente sostituita da una (terza) nuova convenzione firmata in data 18 dicembre 2007 ("terza convenzione tra i soci", attualmente vigente), allegata al presente atto, alla lettera "A.3" (colonna di sinistra nella versione "affiancata", con a destra la nuova quarta versione oggetto della presente relazione);
- a fronte dell'obbligo di introduzione in statuto di alcune precise clausole, imposto dagli articoli 11 comma 9 e 16 comma 3, del D.Lgs.175/2016, rispettivamente alle società "a controllo pubblico" e "in house" (come Romagna Acque), nei mesi scorsi i principali soci di riferimento della società hanno istituito un "gruppo di lavoro tecnico", che ha messo a punto una proposta di modifiche statutarie (approvata poi dall'assemblea straordinaria dei soci del 15/12/2017) ed anche una proposta di "nuova (quarta) convenzione", da stipulare tra i soci, anche per adesione successiva nel tempo (non contestuale), a partire da dicembre 2017, in sostituzione di quella (terza)

attualmente vigente (allegata al presente atto, in duplice versione comparata - a sinistra il testo attuale, a destra il nuovo testo proposto - alla lettera "A.3");

CONSIDERATO che:

- la **nuova** (quarta) convenzione (con evidenziazione in **grassetto** delle parti nuove) prevede, in sintesi, le seguenti principali modifiche rispetto a quella (terza) *attualmente vigente* (con evidenziazione in *corsivo* delle parti sostituite):
  - **premesse:**
    - aggiornamento delle stesse;**
  - **art.1 - Premesse e scopo della convenzione:**
    - aggiornamento delle stesse con particolare riferimento ai poteri di rappresentanza spettanti al coordinamento soci;**
  - **art. 2 - Durata, proroga, scioglimento, modificazioni:**
    - Art. 2.2 (nuova) - proroga espressa da tutti i soci sottoscrittori;**  
*Art. 2.2 (precedente) - proroga espressa da tutti i soci appartenenti alla categoria b);*
    - Art. 2.3 (nuova) - risoluzione anticipata espressa con il 75% del capitale;**  
*Art. 2.3 (precedente) - risoluzione anticipata espressa da tutti i soci appartenenti alla categoria b);*
    - art. 2.4 (nuova) - modifica espressa con il 75% del capitale;**  
*Art. 2.4 (precedente) - modifica espressa da tutti i soci appartenenti alla categoria b);*
    - art. 2.5 (nuova) - subordinazione del trasferimento delle azioni all'adesione alla convenzione da parte del cessionario;**  
*precedente - non presente;*
  - **art. 4 - Organo amministrativo della società:**
    - referimenti alle leggi sulla inconfiribilità ed incompatibilità e sulla parità di genere applicabile ai membri del consiglio di amministrazione;**
  - **art. 5 - Organi di controllo della società:**
    - nuove disposizioni per la designazione dei membri del collegio sindacale, con riferimento alla verifica dell'insussistenza di cause ostative che precludano l'assunzione e il mantenimento della carica nel Collegio sindacale;**
  - **art. 6 - Coordinamento dei soci:**
    - migliore e più puntuale definizione dei compiti del "coordinamento soci";**
  - **art. 7 - Composizione e Funzionamento del "Coordinamento soci":**
    - nuove norme sul funzionamento del "coordinamento soci";**
    - art. 7.2 bis (nuova) - impegno dei soci a votare in assemblea in conformità alla volontà espressa nel Coordinamento Soci dal proprio rappresentante;**

**art. 7.5 (nuova) - deliberazioni del coordinamento soci assunte con quorum del 70%** (tale modifica ha il fine di evitare, da parte di Ravenna Holding s.p.a., che possiede il 29,13% circa del capitale sociale di Romagna Acque, una sorta di diritto di veto sulle deliberazioni del coordinamento soci);

*art. 7.3 (precedente) - costituzione e deliberazione del coordinamento soci con quorum del 75%;*

- **art. 8 Rapporto tra società e territorio:**

**aggiornamento dell'articolo;**

- **art. 13 Limiti alle modifiche dello statuto della società:**

**aggiornamento dell'articolo;**

- **art. 14 - Sottoscrizione della convenzione, partecipazione successiva, entrata in vigore:**

**nuove disposizioni;**

**art. 14.3 (nuova) - efficacia con il 93,671752% del capitale sociale;**

*art.14.3 (precedente) - efficacia con adesione di tutti i soci appartenenti alla categoria b) delle premesse;*

- **art. 15 - Superamento di precedenti accordi tra i soci:**

**(nuova), inserimento lett.c);**

RITENUTO che i contenuti della nuova (quarta) convenzione e le relative "innovazioni" rispetto a quelli della (terza) convenzione attualmente vigente, sopra sintetizzati - essendo sostanzialmente e prioritariamente finalizzati ad una migliore definizione delle regole di funzionamento del Coordinamento Soci e dell'assemblea dei soci di Romagna Acque s.p.a. e, quindi, indirettamente, anche della stessa società - siano sostanzialmente condivisibili nel merito e che, conseguentemente, sia opportuno aderire alla nuova convenzione e farla entrare in vigore in sostituzione di quella attualmente vigente;

VALUTATO che:

- la convenzione attualmente vigente prevede, all'articolo 2.4, che *"Eventuali modificazioni della presente convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i soci sottoscrittori della convenzione rientranti nella lettera b) delle premesse"* (ovvero di tutti gli enti locali - province e comuni - soci o loro holding) e quindi mediante sottoscrizione, anche successiva nel tempo (non necessariamente contestuale) della nuova proposta (quarta) convenzione, da parte di almeno tutti i soci rientranti nella suddetta lettera "b" delle premesse della convenzione attuale, coincidenti, peraltro, con tutti i soci contemplati dalla lettera "b" delle premesse della nuova (quarta) proposta convenzione [la convenzione corrente, infatti, è stata firmata da tutti i n.49 soci attuali della società, che sono riconducibili a tre "categorie": 1) enti locali - province e comuni - e loro holding (cat. "b"), che complessivamente oggi sono n.43 e

detengono il 96,968% del capitale sociale - c.d. "soci rilevanti"; 2) società degli asset, che complessivamente sono n.4 e detengono il 2,619% del capitale sociale - c.d. "soci non rilevanti"; 3) "soci rimanenti", ovvero C.C.I.A.A. della Romagna e Consorzio di Bonifica della Provincia di Forlì - Cesena, che complessivamente detengono lo 0,413% del capitale sociale - anch'essi "soci non rilevanti";

- nella nuova (quarta) "convenzione tra soci" elaborata dal gruppo di lavoro tecnico sopra indicato:
  - all'articolo 14.3, è invece testualmente previsto che *"Al fine di garantire la continuità dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società, nelle more della sua approvazione e sottoscrizione, l'efficacia della presente convenzione, in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs.19 agosto 2016 n.175, decorre dalla sottoscrizione della medesima da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 93,67<sup>1</sup>% del capitale sociale"*;
  - all'articolo 15 ("Superamento di precedenti accordi fra i soci") è previsto che: *"15.1 Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, prevista dal precedente art. 14.3, si intende superato ogni altro precedente accordo concluso dalla totalità dei Soci relativo all'attività della società, in particolare:*
    - a) *...omissis...*;
    - b) *...omissis...*;
    - c) *la precedente <<Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 ...omissis.... stipulata il 18 dicembre 2007*";
- la formulazione dell'articolo 14.3 della nuova (quarta) convenzione, sopra indicata, che riconduce l'efficacia della stessa all'adesione, nel tempo, da parte di soci che, complessivamente, rappresentino una determinata percentuale del capitale sociale, è in evidente ed aperto contrasto con quella dell'articolo 2.4 della convenzione attualmente vigente, che invece subordina l'efficacia di una eventuale nuova convenzione, sostitutiva di quella attualmente vigente, all'adesione di tutti quei precisi "soci rilevanti" - enti locali o rispettive società holding - indicati alla lettera "b" delle premesse della stessa convenzione attuale;
- tale contrasto ("criticità tecnica"), segnalato infruttuosamente, nei mesi scorsi, dal sottoscritto agli altri soci di Romagna Acque s.p.a. membri del gruppo di lavoro, è stato confermato anche dal parere reso in data 31 ottobre 2017 dal notaio De Simone di Forlì, incaricato di curare la sottoscrizione della nuova convenzione, il quale si è così espresso: *In ogni caso il suddetto coordinamento soci è l'organo individuato dai soci per l'approvazione delle modifiche alla convenzione ex art. 30 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, anche attraverso una nuova disciplina circa l'entrata in vigore della nuova convenzione, che tuttavia dovrà essere approvata ai sensi*

---

<sup>1</sup> Questa era la percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta, alla data (18 dicembre 2007) di stipula della terza convenzione attualmente vigente, dai soci appartenenti alla categoria della lettera "b" delle relative premesse ("enti locali e loro holding").

dell'articolo 2.4 del testo attualmente vigente che recita "eventuali modificazioni della presente convenzione potranno avvenire per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i soci sottoscrittori della convenzione rientranti nella lettera b) delle premesse" ;

- la "criticità tecnica" sopra indicata ha generato l'odierna situazione in cui, come risulta dal prospetto allegato al presente atto alla lettera "A.1", degli attuali 49 soci totali di Romagna Acque
  - alcuni (attualmente n.34 - 30 "soci rilevanti" e 4 "soci non rilevanti"<sup>2</sup> - che evidentemente non hanno ritenuto sussistente il problema) hanno approvato e, da dicembre 2017 ad oggi, sottoscritto la nuova (quarta) convenzione (sostitutiva, dalla data di relativa efficacia, della terza attualmente vigente) di fronte al notaio De Simone di Forlì;
  - alcuni (attualmente 3, ma nelle prossime settimane potrebbero aumentare, a seguito di eventuale approvazione - nel prosieguo del presente atto definiti, per praticità, "soci rilevanti senza subordinazione") hanno approvato la nuova convenzione, ma ad oggi non l'hanno ancora sottoscritta;
  - altri [attualmente 12 (dei quali 10 - "Rimini Holding s.p.a.", la Provincia di Rimini e 8 Comuni - "soci rilevanti" e 2 - le società degli asset "Amir s.p.a." e "S.I.S. s.p.a." - "soci non rilevanti"), ma nelle prossime settimane potrebbero diminuire, a seguito di eventuale approvazione] non hanno invece proceduto né all'approvazione, né alla sottoscrizione della nuova convenzione (che, proprio per le motivazioni sopra indicate, non è stata nemmeno proposta, dal sottoscritto, all'approvazione del socio unico Comune di Rimini nella propria precedente relazione del 22/11/2017, con cui il sottoscritto ha invece proposto parte delle modifiche statutarie sopra indicate e, conseguentemente, non è stata approvata né dal Comune, né dall'assemblea ordinaria dei soci di Holding);
- essendo stato già sottoscritto dai suddetti numerosi soci (attualmente 34), il testo della nuova (quarta) convenzione non è purtroppo oggi più modificabile;
- se la nuova (quarta) convenzione, pur con il testo dell'articolo 14.3 nel tenore letterale sopra indicato e quindi formalmente non corretto, verrà sottoscritta, anche successivamente (non contestualmente) da tutti i 43 soci appartenenti alla categoria "b delle premesse della (terza) convenzione attualmente vigente (c.d. "soci rilevanti") e quindi (trascurando i soci Amir e SIS, come sopra già detto non rientranti in tale categoria) anche da tutti i 13 "soci rilevanti" che ancora non l'hanno sottoscritta, sopra già indicati, previa relativa approvazione al proprio interno (con deliberazione del proprio organo consigliare, eventualmente subordinata all'analoga approvazione e sottoscrizione da parte degli altri "soci rilevanti" che ancora non l'hanno sottoscritta, per avere la certezza che l'adesione totalitaria dei "soci rilevanti" si realizzi effettivamente), la "criticità tecnica" sopra rappresentata verrà sostanzialmente superata e

---

<sup>2</sup> Si tratta delle due società degli asset "Unica Reti s.p.a." e Team s.r.l." e dei due "soci rimanenti" "C.C.I.A.A. della Romagna" e "Consorzio di Bonifica della Provincia di Forlì-Cesena".

pertanto tale atto entrerà in vigore dalla data di relativa sottoscrizione da parte dell'ultimo di tali soggetti;

- per raggiungere tale obiettivo, ciascuno dei “soci rilevanti senza subordinazione” (come sopra già detto, attualmente 3, ma, nei prossimi giorni potrebbero anche aumentare, a seguito di eventuali approvazioni della nuova convenzione “non subordinate”) potrà sottoscriverla prima possibile, mentre ciascuno degli altri suddetti “soci rilevanti” potrà:
  - fare altrettanto, nel caso in cui la approvasse senza la subordinazione appena indicata (inserendosi così, nel gruppo dei “soci rilevanti senza subordinazione”), oppure
  - sottoscriverla subordinatamente al verificarsi - entro una data predefinita (per non protrarre troppo a lungo la sottoscrizione), ad esempio venerdì 13 aprile 2018 (risultata compatibile con le approvazioni negli organi consiliari da parte dei “soci rilevanti” che devono ancora approvarla) - della condizione appena indicata, nel caso in cui prevedesse tale subordinazione nella propria deliberazione interna (inserendosi così, nel gruppo dei “soci rilevanti con subordinazione”, che al massimo comprenderà tutti i 10 soci rilevanti che ad oggi non hanno ancora approvato la nuova convenzione);
- non potendo, ciascuno dei “soci rilevanti con subordinazione”, effettuare, di fronte al notaio, una sottoscrizione (della convenzione) subordinata alla successiva analoga sottoscrizione, entro il 13 aprile 2018, da parte degli altri (attualmente, al massimo, in totale 9) “soci rilevanti”, occorra quindi che la sottoscrizione, di fronte al notaio, di tutti i “soci rilevanti con subordinazione” avvenga - in una data da concordare tra gli stessi, collocata entro il 13 aprile 2018 - contestualmente tra loro e non prima della sottoscrizione da parte degli altri “soci rilevanti senza subordinazione”;

**il sottoscritto propone quindi al Comune di Rimini, socio unico di Rimini Holding di:**

- 1) **approvare, prima al proprio interno, poi in sede di assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. di prossima imminente celebrazione (ai sensi dell'articolo 15.1, lettera “j”, del vigente statuto sociale):**
  - 1.a) **la nuova (quarta) convenzione tra i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. nel testo risultante dal lato destro della “convenzione comparata”, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A.3 e**
  - 1.b) **la relativa sottoscrizione da parte di Rimini Holding s.p.a., in persona del sottoscritto amministratore unico o suo delegato, conferendogli, a tal fine, il relativo mandato, subordinando la duplice approvazione proposta al fatto che la sottoscrizione della convenzione, di fronte al notaio, da parte di tutti i “soci rilevanti con subordinazione” (inclusa Rimini Holding s.p.a.) avvenga - in una data da concordare tra gli stessi, collocata entro il 13 aprile 2018 - contestualmente tra loro e non prima della sottoscrizione della stessa convenzione da parte degli altri “soci rilevanti senza subordinazione” e dando espressamente**

atto che, in caso di mancato avveramento della condizione appena indicata, la stessa duplice approvazione dovrà intendersi come non effettuata;

2) proporre analoga “duplice approvazione subordinata” a tutti gli altri “soci rilevanti” di Romagna Acque s.p.a. che non avessero ancora approvato la nuova (quarta) convenzione in oggetto.

Si fa presente che la proposta sopra formulata non implica alcun riflesso, né diretto, né indiretto, sulle situazioni patrimoniale, economica e finanziaria di Rimini Holding s.p.a., nè, conseguentemente, sulle analoghe situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie del proprio socio unico Comune di Rimini.

Ai sensi del vigente “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020” del Comune di Rimini [approvato inizialmente con Deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 31/01/2017 ed applicabile anche alla Rimini Holding s.p.a. per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società con determinazione n.1 del 05/02/2015 del precedente amministratore (nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso)], si evidenzia che l'interesse pubblico sotteso alla proposta (sopra indicata) formulata all'assemblea dei soci di Holding e quindi al socio unico Comune di Rimini consiste in una migliore definizione delle regole di funzionamento della società partecipata “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.” e quindi, indirettamente, in un miglior funzionamento della medesima società.

Rimanendo a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento che potesse occorrere, si porgono distinti saluti.

Rimini, 22/02/2018

L'amministratore unico  
dott. Paolo Faini

Allegati:

- A.1: elenco soci, amministratori e controllori di Romagna Acque s.p.a. - Società delle Fonti s.p.a. (con indicazione dei soci che ad oggi hanno già approvato o meno la nuova convenzione);
- A.2: statuto vigente di Romagna Acque s.p.a. - Società delle Fonti s.p.a.;
- A.3: convenzione comparata (testo attualmente vigente - a sinistra - e nuovo testo proposto - a destra) tra i soci di Romagna Acque s.p.a. - Società delle Fonti s.p.a..

**ALLEGATO A.1:  
ELENCO SOCI, AMMINISTRATORI E CONTROLLORI  
DI "ROMAGNA ACQUE-SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A."**

COMPAGINE SOCIETARIA	CAPITALE SOCIALE	
	Valore nominale	%
1 Ravenna Holding S.p.A.	109.374.865,88	29,134%
2 Livia Tellus Governance S.p.A.	60.324.593,84	16,068%
3 Rimini Holding S.p.A.	44.827.695,08	11,941%
4 Comune di Cesena	34.848.138,50	9,282%
5 Amm.ne Provinciale di Forlì-Cesena	17.766.224,00	4,732%
6 Comune di Lugo	12.451.850,60	3,317%
7 Comune di Riccione	11.790.265,34	3,141%
8 Provincia di Rimini	9.662.966,60	2,574%
9 Comune di Cesenatico	7.934.891,44	2,114%
10 Comune di Cattolica	6.013.143,78	1,602%
11 Comune di Santarcangelo di Romagna	5.877.831,26	1,566%
12 Comune di Bellaria-Igea Marina	5.156.853,10	1,374%
13 Comune di Bagnacavallo	4.797.396,94	1,278%
14 Comune di Savignano sul Rubicone	3.993.785,18	1,064%
15 Amir S.p.A.	3.732.972,88	0,994%
16 Comune di Alfonsine	3.421.547,50	0,911%
17 Comune di Misano Adriatico	3.103.408,14	0,827%
18 S.I.S. S.p.A.	3.003.731,36	0,800%
19 Comune di Gambettola	2.730.524,02	0,727%
20 Comune di Cotignola	2.315.806,64	0,617%
21 Comune di San Giovanni in Marignano	2.298.763,46	0,612%*
22 Comune di Fusignano	2.142.276,08	0,571%
23 Comune di San Mauro Pascoli	2.077.202,12	0,553%
24 Comune di Coriano	1.977.525,34	0,527%
25 TE.AM. S.r.l. - Territorio Ambiente srl	1.729.624,54	0,461%
26 Comune di Gatteo	1.698.636,94	0,452%
27 Comune di Longiano	1.376.882,36	0,367%
28 Unica Reti S.p.A.	1.365.520,24	0,364%
29 Camera di Commercio della Romagna	1.032.920,00	0,275%
30 Comune di Poggio-Torriana	850.609,62	0,227%
31 Comune di San Clemente	791.216,72	0,211%
32 Comune di Bagno di Romagna	648.673,76	0,173%
33 Consorzio di Bonifica della Romagna	516.460,00	0,138%
34 Comune di Sogliano al Rubicone	433.309,94	0,115%
35 Comune di Montiano	431.244,10	0,115%
36 Comune di Sarsina	421.431,36	0,112%
37 Comune di Morciano di Romagna	391.993,14	0,104%
38 Comune di Verucchio	344.478,82	0,092%
39 Comune di Gemmano	331.567,32	0,088%
40 Comune di Borghi	301.096,18	0,080%
41 Comune di Saludecio	258.230,00	0,069%
42 Comune di Montefiore Conca	181.277,46	0,048%
43 Comune di Mondaino	176.629,32	0,047%
44 Comune di Montegridolfo	126.016,24	0,034%
45 Comune di Santa Sofia	125.499,78	0,033%
46 Comune di Mercato Saraceno	103.292,00	0,028%
47 Comune di Montescudo - Monte Colombo	81.600,68	0,022%
48 Comune di Verghereto	51.646,00	0,014%
49 Comune di Premilcuore	28.405,30	0,008%
<b>TOTALI</b>	<b>375.422.520,90</b>	<b>100,000%</b>

(N.B. N. totale azioni emesse: 726.915. Valore nominale unitario per azione: €516,46)

Note:

-	I soci con sfondo grigio devono ancora approvare e sottoscrivere la nuova (quarta) convenzione (sono i c.d. "soci rilevanti", che potranno inserirsi nei "soci rilevanti <u>con</u> o <u>senza</u> subordinazione", a seconda che approvino <u>con</u> o <u>senza</u> subordinazione la nuova convenzione)
-	I soci indicati con carattere <b>grassetto</b> hanno già approvato, ma non ancora sottoscritto la nuova convenzione (sono i c.d. "soci rilevanti <u>senza</u> subordinazione")
-	I soci indicati con carattere <u>sottolineato</u> devono ancora approvare la nuova convenzione, ma <b>non</b> sono "rilevanti" (sono "irrilevanti").
-	I soci privi di sfondo grigio e di carattere grassetto o sottolineato hanno già approvato e sottoscritto la nuova convenzione.

\* Il Comune di San Giovanni in Marignano ha già approvato la nuova convenzione, pur senza averla ancora sottoscritta, ma è intenzionato a ri-approvarla con nuova deliberazione

ORGANO AMMINISTRATIVO			
Amministratori in carica	Carica	Durata carica	
		Inizio	Termine
1) Bernabè Tonino	Presidente	05/08/2016	Fino
2) Gambi Andrea	Amm.re delegato	05/08/2016	all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2018
3) Pezzi Fabio	Vice presidente	05/08/2016	
4) Marzanati Rita	Consigliere	05/08/2016	
5) Morigi Ilaria	Consigliere	05/08/2016	

**ORGANI DI CONTROLLO**

A) COLLEGIO SINDACALE			
Sindaci in carica	Carica	Durata carica	
		Inizio	Termine
1) Abbondanza Alder	Presidente	10/06/2015	Fino
2) Mazzotti Lea	Sindaco effettivo	10/06/2015	all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2017
3) Maracci Mattia	Sindaco effettivo	10/06/2015	
4) Baroni Alessandra	Sindaco supplente	10/06/2015	
5) Tordi Simone	Sindaco supplente	10/06/2015	

**B) REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

<p><b>BDO Italia S.p.A</b> Durata carica: dal 22/06/2016 fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2018</p>
---

**Allegato A.2): STATUTO DI**

**Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.**

**Art.1**

**Denominazione**

1. E' costituita una Società per Azioni denominata "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a."
2. La Società è a totale capitale pubblico ed opera nel pieno rispetto del modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e comunitario.

**Art.2**

**Sede**

1. La Società ha sede in Forlì.
2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia, e sopprimere quelle esistenti.
3. Il cambiamento di indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica dello Statuto ed è deliberato dall'Assemblea Ordinaria.

**Art.3**

**Oggetto sociale**

1. La Società svolge le seguenti attività:
  - a) la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini come definiti dalle vigenti norme di legge (ivi inclusi gli artt. 14

comma 4 della L. n 25/99 e s.m.i. e 24 comma 4 L. 23/2011 s.m.i.);

b) il finanziamento, con relativa iscrizione a patrimonio, di opere relative al Servizio Idrico Integrato nei territori delle Province di Forlì–Cesena, Ravenna e Rimini, realizzate e gestite dal gestore del servizio idrico integrato, come individuate dall’Ente di Governo d’Ambito (EGA) ed inserite nei Piano degli Interventi (PdI) approvato dall’EGA, nel rispetto delle normative di settore anche in attuazione di specifici atti convenzionali sottoscritti con l’EGA medesimo, al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di riferimento, in entità superiore a quanto garantito dal gestore del Servizio Idrico Integrato, e, al contempo, calmierare le tariffe all’utente finale;

c) la vendita di energia elettrica e di servizi connessi alle telecomunicazioni mediante le proprie infrastrutture, le attività di valorizzazione del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio, in particolare quello ubicato in aree montane e collinari, a fini turistici, educativi ed ambientali;

d) la partecipazione, nelle forme ritenute più opportune ed unitamente agli Enti locali e alle altre Amministrazioni competenti, a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall’invaso di Ridracoli;

e) tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale;

f) l’assunzione sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in so-

cietà, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

2. La fornitura d'acqua all'ingrosso ad usi civili, per quantitativi non rilevanti, all'esterno dei tre Ambiti provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché la fornitura d'acqua per finalità diverse dall'uso civile, per quantitativi non rilevanti, potranno essere effettuate, solo se espressamente autorizzate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA), individuato ai sensi di legge in materia di servizio idrico integrato.

3 La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento coincidente con quello delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

#### **Art.4**

##### **Durata**

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre due-milacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

#### **Art.5**

##### **Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 375.422.520,90 (trecentosettantacinque milioni quattrocentoventiduemila cinquecentoventi virgola novanta), diviso in n. 726.915 (settecentoventiseimila novecentoquindici) azioni del

valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) cadauna.

2. La Società è a totale capitale pubblico e non è ammessa la partecipazione di capitali privati per tutta la durata della Società; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

3. Le partecipazioni devono essere detenute da enti locali ricompresi nell'ambito territoriale di attività della società, o loro società a totale capitale pubblico.

4. Gli eventuali versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare. Nel caso in cui quanto versato dai soci sia effettuato a titolo di mutuo o finanziamento per necessità gestionali, sarà riconosciuto un tasso di interesse non inferiore al tasso legale, da determinarsi dall'organo amministrativo.

## **Art.6**

### **Variazioni del capitale sociale**

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia e fatta salva in ogni caso la condizione di cui al 2° comma dell'art. 5 del presente statuto.

2. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla da-

ta della deliberazione dell'aumento di capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 Cod. Civ. è fissato in mesi sei.

3. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

#### **Art.7**

#### **Azioni**

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

#### **Art.8**

#### **Trasferimenti e prelazione**

1. Le azioni di proprietà degli enti locali e quelle di proprietà delle società da essi costituite, possono essere direttamente cedute, in deroga ai commi successivi, a società, partecipate dagli enti medesimi, a capitale interamente pubblico locale ed incedibile, costituite in base a norme di legge o dello statuto comunale per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite. E' altresì ammessa la cessione delle azioni, in deroga ai commi successivi, da parte di società partecipate degli enti locali a favore dei medesimi o di altre società da questi controllate.

2. Qualora un socio, fuori dai casi di cui al comma precedente, intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero, qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, esso dovrà previamente, con racco-

mandata A.R. o Pec, da inviare al Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto - da individuarsi nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 5 dello statuto - e le condizioni di vendita. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o Pec indirizzata al Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata A.R. o Pec delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente alienabili, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.

6. In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo ovvero dalla Convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro

dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

7. Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni, né costituire pegni o usufrutti sulle azioni e comunque le azioni dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime.

#### **Art.9**

#### **Obbligazioni**

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2410 Cod. Civ., con deliberazione dell'Assemblea Generale convocata in via straordinaria.

#### **Art.10**

#### **Organi della Società**

1. Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea Generale dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente della Società;
- 4) il Collegio Sindacale.

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. Agli organi di amministrazione e controllo della società si applica il decreto legge n. 293/1994, convertito dalla legge n. 444/1994 in tema di prorogatio.

4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

#### **Art.11**

##### **Assemblea generale dei soci**

1. L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

#### **Art.12**

##### **Convocazione delle Assemblee**

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2. In occasione di ogni convocazione, il Consiglio di Amministrazione provvede ad inviare ai soci, almeno venti giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso con lettera raccomandata A.R. e/o Pec, contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo

della riunione in prima e in seconda convocazione. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima. In ogni caso le convocazioni che riguardano le nomine dei componenti degli Organi di amministrazione e controllo della Società dovranno effettuarsi nel rispetto dei termini indicati dal Decreto Legge n. 293/1994, convertito dalla Legge n. 444/1994 in tema di prorogatio.

3. In mancanza delle formalità di convocazione suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

### **Art.13**

#### **Assemblea Ordinaria**

1. L'Assemblea Generale, convocata in via ordinaria:

- a) approva i bilanci e delibera sulla distribuzione degli utili;
- b) nomina e revoca il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, ed il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, ai sensi della vigente normativa;
- c) determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto al quale è attribuita la revisione legale dei conti;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) autorizza il Consiglio di Amministrazione ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti indicati al successivo art. 20 (ex 19 bis), nei modi ivi previsti;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza

dell'Assemblea.

2. L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno; quella per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dall'art. 2364 Cod. Civ., comma 2. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera secondo le modalità previste dall'art. 2369 Cod. Civ..

4. Per la nomina e la revoca del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera secondo le modalità previste dall'art. 2369 Cod. Civ...

#### **Art.14**

##### **Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea Generale è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei li-

quidatori, e su quant'altro previsto dalla legge. Essa delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 66% (sessantasei per cento).

#### **Art.15**

##### **Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed in assenza di quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea stessa. Un funzionario della Società funge da segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

2. E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

3. Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.

#### **Art.16**

##### **Consiglio di Amministrazione**

1. Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, incluso il Presidente,

nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.

2. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto la nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea dei soci nel rispetto ed in attuazione della Convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Possono essere anche non soci scelti fra coloro che possiedono i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

5. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

6. Un membro del Consiglio o un dipendente della Società funge da segretario.

## **Art.17**

### **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La convocazione è fatta dal Presidente via telefax e/o PEC, o per lettera raccomandata per quei destinatari che fossero sprovvisti di telefax e/o PEC, e deve pervenire almeno due giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta sempre via Pec, o per telegramma per quei destinatari che fossero sprovvisti di strumento di ricezione telefax e/o PEC, e deve pervenire almeno un giorno prima.

## **Art.18**

### **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei soci e comunque nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti locali soci in sede di esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva e trasmette ai soci entro il 31

agosto di ogni anno, una relazione semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

#### **Art.19**

##### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza. Può ricoprire anche la carica di Amministratore delegato.
3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere a ciò delegato; se non è stata conferita delega lo sostituisce il Consigliere più anziano.

#### **Art. 20 (ex 19 bis)**

##### **Relazione previsionale ed autorizzazioni dell'Assemblea**

1. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispose ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'anno successivo, riguardante l'attività della Società integrata dalla definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa in conformità alle norme vigenti.
2. L'Assemblea dei Soci, nella riunione da convocarsi entro il 31 dicembre dello stesso anno, autorizza ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del

capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

3. I soci, ove ritengano che il Consiglio di Amministrazione abbia ommesso o comunque ritardi il compimento delle operazioni autorizzate, possono richiedere ai sensi dell'art. 2367 Cod. Civ. l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

4. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

5. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., con le modalità indicate nel presente articolo e con le maggioranze ordinarie previste all'art. 13, 4° comma, dello statuto, i seguenti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) costituzione di nuove società;
- b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario superiore all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;
- c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie;
- d) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi.

## **Art. 21**

### **Amministratori delegati, Direttori e Procuratori**

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, a uno solo dei suoi membri, determinandone i poteri, i limiti e le remunerazioni, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, un Direttore Generale, Direttori, Procuratori speciali e Mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

3. All'Amministratore delegato e/o al Presidente, al Direttore Generale, ai Direttori e Procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega e/o procura conferita.

## **Art. 22**

### **Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Generale dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nella composizione del Collegio Sindacale dovrà essere altresì garantita un'equa distribuzione fra i generi maschile e femminile in ottemperanza al D.P.R. 30.11.2012 n. 251.

2. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili limitatamente ai tre successivi esercizi.

3. Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti dei Collegi Sindacali specificamente applicabili alla società.

## **Art. 23**

### **Revisione legale dei conti**

1. La revisione legale dei conti della società è esercitata da uno dei soggetti

previsti dalle vigenti norme di legge.

2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà il corrispettivo.

#### **Art.24**

#### **Bilancio**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e dalla nota integrativa, corredandolo con la relazione sulla gestione.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dalla Assemblea da convocarsi nei termini previsti dall'art. 2364 c.c. . . .

4. Qualora ricorra una delle condizioni previste dalla legge, il bilancio di cui sopra potrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, gli amministratori segnalano le ragioni del termine dilatorio nella relazione sulla gestione.

#### **Art.25**

#### **Ripartizione degli utili**

1. L'Assemblea, salva la riserva legale, delibera in ordine alla ripartizione degli utili, come previsto all'art. 13 lett. a.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

## Art.26

### Controllo dei soci

1. Sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di “società in house providing”, i soci esercitano sulla Società, congiuntamente tra loro, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed esercitano un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società, nelle seguenti forme e modalità:

a) mediante le maggioranze qualificate previste nel presente statuto per l’assemblea ordinaria dei soci dall’art. 13 4° comma;

b) mediante le autorizzazioni dell’Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza del Consiglio di Amministrazione previste nel presente statuto all’art. 20;

c) mediante la convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto la disciplina dell’esercizio congiunto del controllo analogo sulla società. In particolare, vengono disciplinate nella stessa Convenzione, le modalità di coordinamento dei soci ai fini della formulazione di indirizzi sulla gestione dell’impresa, di informazione, consultazione e discussione fra i soci e tra la Società ed i soci, e di controllo dei soci sulla Società, dell’andamento generale dell’amministrazione della Società stessa, della disamina preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli atti e sugli argomenti di competenza dell’Assemblea generale dei soci, nonché della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dall’Assemblea medesima;

d) mediante l’esame della relazione semestrale di cui all’articolo 18, 2°

comma.

#### **Art.27**

##### **Scioglimento**

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

#### **Art.28**

##### **Foro Competente**

1. L'Autorità Giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni che potessero insorgere fra la Società e i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

#### **Art.29**

##### **Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie relative a diritti disponibili che potessero insorgere tra la Società ed i soci, saranno decise da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì, il quale deciderà secondo diritto, con applicazione delle disposizioni di cui alla vigente normativa di diritto societario e processuale in materia di arbitrato rituale.

#### **Art.30**

##### **Disposizioni generali**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni sulle società contenute nel Codice Civile e nelle norme generali di diritto privato, nonché alle disposizioni delle norme in materia di società a partecipazione pubblica e a quelle specificamente rife-

rite alle società in house providing.

F.to Tonino Bernabè

F.TO MARIO DE SIMONE - NOTAIO

**Statuto\_15.12.2017:**

approvato Assemblea dei Soci del 15.12.2017 – Deliberazione n. 2/2017

**ALLEGATO A.3): <<CONVENZIONE TRA I SOCI DI "ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A., VERSIONE COMPARATA (TESTO ATTUALE E NUOVO TESTO PROPOSTO"**

**ALIAS**

**<<CONVENZIONE EX ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267 (TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) FRA GLI ENTI LOCALI SOCI DI "ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.">>**

TESTO COMPARATO

<b>18.12.2007 - CONVENZIONE VIGENTE</b>	<b>NUOVA CONVENZIONE PROPOSTA</b>
<p>Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra gli enti locali soci di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali, con adesione di tutti gli altri soci in quanto soggetti aventi carattere pubblico.</p> <p align="center">***</p> <p>Tra i seguenti soci della società Romagna Acque - Società delle Fonti S.P.A.:</p>	<p>Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra gli enti soci di "Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.", per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.</p> <p align="center">***</p> <p>L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____, in Forlì, presso la sede sociale di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., fra i sigg. _____, rispettivamente Sindaci dei Comuni di _____, i sigg. _____, rispettivamente presidenti delle Province di _____, i sigg. _____, rispettivamente legali rappresentanti delle società Ravenna Holding S.p.A., Rimini Holding S.p.A, Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.; i sigg.....rispettivamente legali rappresentanti della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini ed del Consorzio di Bonifica della Romagna i sigg.....legali rappresentanti delle società Amir S.p.A., S.I.S. S.p.A., TE.AM. S.r.l. ed Unica Reti S.p.A., ciascuno</p>

premessi:

a) che la società a totale partecipazione pubblica Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. (in seguito per brevità denominata anche Società), è stata costituita con atto di trasformazione ai rogiti del notaio dott. Mario De Simone di Forlì in data 15 marzo 1994 repertorio n. 7187 raccolta n. 2793 registrato a Forlì il 27 aprile 1994 al n. 1171 dal consorzio amministrativo denominato CONSORZIO ACQUE PER LE PROVINCE DI FORLÌ E RAVENNA a società per azioni, ai sensi dell'allora vigente articolo 22, comma 3, lett. e), della legge 8 giugno 1990 n. 142, e che i suoi soci sono attualmente i n.57 comuni di: Alfonsine - Bagnacavallo - Bagno di Romagna - Bellaria-Igea Marina - Bertinoro - Borghi - Castrocaro Terme e Terra del Sole - Cattolica - Cervia - Cesena - Cesenatico - Civitella di Romagna - Coriano - Cotignola - Dovadola - Faenza - Forlì - Forlimpopoli - Fusignano - Galeata - Gambettola - Gatteo - Gemmano - Longiano - Lugo - Meldola - Mercato Saraceno - Misano Adriatico - Modigliana - Mondaino - Monte Colombo - Montefiore Conca - Montegridolfo - Montescudo - Montiano - Morciano di Romagna - Poggio Berni - Portico e San Benedetto - Predappio - Premilcuore - Riccione - Rimini - Rocca San Casciano - Russi - Saludecio - Santarcangelo di Romagna - San Clemente - San Giovanni in Marignano - San Mauro Pascoli - Santa Sofia - Sarsina - Savignano sul Rubicone - Sogliano al Rubicone - Torriana - Tredozio - Verghereto - Verucchio; le n.3 province di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini, la società Ravenna Holding S.p.A. (speciale società controllata totalitariamente, anche in forza del proprio statuto, dal Comune di Ravenna ed operante in base allo

appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti e società in forza delle seguenti deliberazioni: \_\_\_\_\_.  
premessi

a) che la società a totale partecipazione pubblica Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. (in seguito per brevità denominata anche Società), è stata costituita con atto di trasformazione ai rogiti del notaio dott. Mario De Simone di Forlì in data 15 marzo 1994 repertorio n. 7187 raccolta n. 2793 registrato a Forlì il 27 aprile 1994 al n. 1171 dal consorzio amministrativo denominato CONSORZIO ACQUE PER LE PROVINCE DI FORLÌ E RAVENNA a società per azioni, ai sensi dell'allora vigente articolo 22, comma 3, lett. e), della legge 8 giugno 1990 n. 142, e che i suoi Soci sono attualmente n. 49 tra cui i Comuni di: Alfonsine - Bagnacavallo - Bagno di Romagna - Bellaria-Igea Marina - Borghi - Cattolica - Cesena - Cesenatico - Coriano - Cotignola - Fusignano - Gambettola - Gatteo - Gemmano - Longiano - Lugo - Mercato Saraceno - Misano Adriatico - Mondaino - Monte Scudo-Monte Colombo - Montefiore Conca - Montegridolfo - Montiano - Morciano di Romagna - Poggio Torriana - Premilcuore - Riccione - Saludecio - Santarcangelo di Romagna - San Clemente - San Giovanni in Marignano - San Mauro Pascoli - Santa Sofia - Sarsina - Savignano sul Rubicone - Sogliano al Rubicone - Verghereto - Verucchio; le Province di Forlì-Cesena e di Rimini, le società Ravenna Holding S.p.A. - i cui Soci sono la Provincia di Ravenna ed i Comuni di Russi, Ravenna, Cervia e Faenza - , Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. - i cui Soci sono i Comuni di Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto,

<p>statuto dell'ente locale per l'amministrazione di tutte le partecipazioni del Comune stesso ad essa conferite), la Camera di Commercio I.A.A. di Forlì-Cesena, il Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale, e le società "Area Asset S.p.A." di Ravenna, "Amir S.p.A." di Rimini, "S.I.S. S.p.A." di San Giovanni in Marignano, "TE.AM. S.p.A." di Lugo e "Unica Reti S.p.A." di Cesena; b) che la percentuale di capitale della società in capo agli enti locali (comuni e province) sottoscrittori del presente atto ed alla speciale società "Ravenna Holding S.p.A." assomma attualmente al 93,671752% del complessivo;</p> <p>c) che l'articolo 113 (gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (di seguito per brevità T.U.E.L.), stabilisce che gli enti locali, anche in forma associata, possano avvalersi, per lo svolgimento delle attività indicate nel citato articolo, di organismi cosiddetti "in house", vale a dire di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;</p> <p>d) che ai sensi delle precitate disposizioni, fermi restando i provvedimenti già assunti o che saranno assunti dalle competenti agenzie di ambito territoriale ottimale per i servizi pubblici, per le province di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini, è necessario confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali;</p>	<p>Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio - e Rimini Holding S.p.A. - il cui Socio è il Comune di Rimini - (speciali società controllate totalitariamente, anche in forza del proprio Statuto, rispettivamente da Enti locali dei territori riferiti alle Province di Rimini, Ravenna e Forlì - Cesena ed operanti per l'amministrazione di tutte le partecipazioni dei rispettivi Comuni stessi ad esse conferite), la Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini ed il Consorzio di Bonifica della Romagna;</p> <p>b) che la percentuale di capitale della società in capo agli Enti locali (Comuni e Province) sottoscrittori del presente atto ed alle speciali società "Ravenna Holding S.p.A.", "Rimini Holding S.p.A." e Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. assomma attualmente al 96,968421%;</p> <p>c) che l'articolo 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (di seguito per brevità anche T.U.E.L.), stabilisce che gli Enti locali, anche in forma associata, possano avvalersi, per lo svolgimento delle attività indicate nel citato articolo, di Organismi cosiddetti "in house", vale a dire di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano;</p> <p>d) che il Testo Unico sulle Società Partecipate, D. lgs. n. 175 del 19.08.2016, disciplina il requisito del controllo</p>
--	---

<p>e) che per effetto delle modifiche allo statuto sociale approvate con deliberazione dell'assemblea dei soci del 18 marzo 2004 n.2, la società risulta già configurata come soggetto a partecipazione pubblica necessariamente totalitaria, vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci;</p> <p>f) che l'articolo 25 del predetto statuto, quale risultante dalle succitate modifiche, già prevede l'impegno dei soci a sottoscrivere un'apposita convenzione con la quale garantirsi reciprocamente un adeguato controllo sulla società, tramite l'esercizio coordinato dei loro poteri sociali, nonché disciplinare le modalità di coordinamento dei relativi poteri di indirizzo e di controllo sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi;</p> <p>g) che in data 4 maggio 2006 i soci hanno stipulato una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L. (che prevede che gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni «al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati», prevedendo anche la costituzione di «uffici comuni» ovvero «la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti»), confermando definitivamente la natura della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali, dando in particolare attuazione alla citata disposizione statutaria e realizzando pertanto un controllo in comune sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi ed impegnandosi a modificare (nei termini ivi indicati) gli articoli 3 commi 6 e 8, 8 commi 1 e 6, 13, 16 comma 1, 18 e 25 dello statuto della società e ad inserirvi l'articolo 19 bis e prevedendo che tali articoli potessero essere abrogati, modificati o comunque</p>	<p>analogo: l'art. 2 comma 1 lett c), definisce il «controllo analogo» come la situazione in cui l'Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'Amministrazione partecipante;</p> <p>e) che l'art. 2 comma 1 lett. d del D. lgs. n. 175 del 19.08.2016 fornisce la definizione di controllo analogo congiunto come la situazione in cui l'Amministrazione esercita congiuntamente con altre Amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni previste dalla legge;</p> <p>f) che ai sensi delle precitate disposizioni, fermi restando i provvedimenti già assunti o che saranno assunti dal competente Ente di Governo dell'Ambito (ATERSIR), per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza;</p> <p>g) che per effetto delle integrazioni che saranno apportate allo Statuto societario da approvare nell'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 15 dicembre 2017 la società si confermerà come soggetto <u>in house providing</u>, vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i Soci, secondo i requisiti vigenti di legge;</p> <p>h) che l'articolo 26 del predetto Statuto, già prevede l'impegno dei Soci a sottoscrivere un'apposita convenzione con cui garantirsi reciprocamente un adeguato controllo</p>
--	--

<p>derogati solo previa modifica della convenzione stessa;</p> <p>h) che in base agli impegni assunti dai soci con la citata convenzione, l'assemblea straordinaria dei soci del 04/05/2006 ha effettivamente modificato gli articoli 3 commi 6 e 8, 8 commi 1 e 6, 13, 16 comma 1, 18 e 25 dello statuto della società e inserito in esso l'articolo 19 bis;</p> <p>i) che in data 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n.296, pubblicata nel S. O. alla G.U. n.299 del 27/12/2006), il cui art.1, comma 729), combinato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/06/2007 pubblicato in data 07 agosto 2007 (G.U. n.182) ed entrato in vigore in data 22/08/2007, ha imposto che entro il 22/11/2007 la società adeguasse alle previsioni normative il proprio statuto;</p> <p>j) che l'assemblea straordinaria dei soci del 20/11/2007, ha adeguato alla norma sopra indicata l'art.16.1 dello statuto di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", che disciplina il numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione, alle disposizioni della Legge Finanziaria 2007 e successive integrazioni, portandola da un numero variabile (da un minimo di 7 a fino ad un massimo di 13) ad un numero non superiore a 5;</p> <p>k) che pertanto, per dare concreta attuabilità alla nuova previsione statutaria dell'art.16.1, occorre modificare l'articolo 6, comma 2, della convenzione del 4 maggio 2006 che disciplina le modalità di nomina dei membri del consiglio di amministrazione previsti dall'articolo 16.1 dello statuto;</p> <p>l) che a fronte della già avvenuta attuazione di molte delle clausole della convenzione del 4 maggio 2006, è opportuno risolvere anticipatamente la convenzione stessa, sostituendola con una nuova, che disciplini gli aspetti non già recepiti nello statuto della società, continuando a subordinare la</p>	<p>sulla società, tramite l'esercizio coordinato dei loro poteri sociali, nonché disciplinare le modalità di coordinamento dei relativi poteri di indirizzo e di controllo sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi;</p> <p>i) che in data 4 maggio 2006 i Soci avevano stipulato una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L. confermando definitivamente la natura della società quale Organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali, dando in particolare attuazione alla citata disposizione statutaria e realizzando pertanto un controllo in comune sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi;</p> <p>l) che tale prima convenzione è stata sostituita con convenzione sottoscritta il 18/12/2007 e seguenti, che ha confermato le modalità con cui si esplica il controllo dei soci sulla società ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ivi previste;</p> <p>m) che le modifiche legislative sopra richiamate, in particolare quelle introdotte con D.lgs. n.175 del 19.08.2016, rendono necessario ed opportuno apportare modificazioni, oltre che allo Statuto societario, anche al testo della convenzione e, precisamente, anche in relazione a: (i) composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; (ii) D.P.R. 30/11/2012 n. 251 per la parità di accesso fra i generi; (iii) modifiche alla disciplina tariffaria del ciclo idrico integrato che non rendono più praticabili le previsioni dell'art. 8, comma 1, della convenzione sottoscritta il 18/12/2007; (iv) disposizioni sulla inconferibilità ed incompatibilità ex D.lgs. 39/2013;(v) venir meno della partecipazione nella società Alpina Acque S.r.l. e quindi</p>
---	--

modificabilità degli articoli dello statuto sopra indicati alla preventiva modifica della convenzione stessa e confermando le modalità con cui si esplica il controllo dei soci sulla società ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ivi previste;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Scopo della convenzione.

1.1 I soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi.

1.2 Si dà espressamente atto che la presente convenzione, destinata ad essere sottoscritta tra tutti i soci per dare luogo alla cooperazione tra enti locali, è stata approvata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi.

non più praticabili le previsioni di cui all'art. 5.2.b); (vi) modifiche alla compagine societaria.

Tutto ciò premesso, al fine di esercitare il controllo analogo congiunto su Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., è necessario modificare la convenzione vigente e pertanto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse e Scopo della convenzione.

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società quale società in house, dedicata allo svolgimento delle attività di interesse pubblico elencate nell'art. 3 dello statuto di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.. A tal fine, con la presente convenzione i Soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato del loro potere di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi, al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società ai sensi di quanto stabilito dalla normativa comunitaria ed interna in materia di in house providing.

1.2 Con l'adesione alla presente convenzione i Soci conferiscono delega ai componenti del Coordinamento dei Soci come specificato al successivo art. 7, i cui poteri di

<p>Articolo 2 - Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.</p> <p>2.1 I soci convengono di fissare la durata della presente convenzione e di tutte le pattuizioni in essa stabilite sino al 31.12.2050 (duemilacinquanta), con decorrenza dalla data di efficacia, prevista al successivo articolo 14.3. Da tale data la convenzione è efficace nei confronti dei singoli soci sottoscrittori.</p> <p>2.2 È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i soci sottoscrittori della convenzione rientranti nella lettera b) delle premesse, espressa in forma scritta.</p> <p>2.3 Rimane comunque in facoltà dei soci determinare la risoluzione anticipata della convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i soci sottoscrittori della convenzione rientranti nella lettera b) delle premesse.</p> <p>2.4 Eventuali modificazioni della presente convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i soci sottoscrittori della convenzione rientranti nella lettera b) delle premesse.</p>	<p>rappresentanza sono attribuiti nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto e dalla presente convenzione.</p> <p>Articolo 2 - Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.</p> <p>2.1 I Soci convengono di fissare la durata della presente convenzione e di tutte le pattuizioni in essa stabilite sino al 31.12.2050 (duemilacinquanta), con decorrenza dalla data di efficacia, prevista al successivo articolo 14. Da tale data la convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.</p> <p>2.2 È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della convenzione.</p> <p>2.3 E' possibile la risoluzione anticipata della presente convenzione purché tale decisione sia assunta, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi; laddove invece sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, la decisione viene adottata da tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale della società.</p> <p>2.4. Le modifiche alla presente convenzione possono essere apportate purché esse siano assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi; laddove invece sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, le modifiche devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale della società.</p> <p>2.5. Il trasferimento delle quote sociali, come disciplinato dall'art. 8 dello Statuto, è condizionato all'adesione dei nuovi Soci alla presente convenzione. Il venire meno della qualità di Socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dalla presente convenzione.</p>
--	---

Articolo 3 - Capitale della società.

3.1 I soci si impegnano, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 2 dello statuto della società, a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società; a tale riguardo, possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

Articolo 4 - Attività della società.

4.1 La società dovrà operare, nell'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, anche laddove non siano applicabili le normative europee e nazionali sulle procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica, sulla base dei principi derivanti dal Trattato CE di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Articolo 3 - Capitale della società.

3.1 I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dello Statuto della società, a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società; a tale riguardo, possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per Statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

Articolo 4 - Organo amministrativo della società.

4.1. Spetta al Coordinamento dei soci il potere di designare i componenti del Consiglio di amministrazione della società. I soci si impegnano, in sede di Assemblea societaria, a nominare gli amministratori in conformità alle designazioni effettuate dal Coordinamento dei soci.

4.2. I Soci si impegnano affinché i componenti del Consiglio di amministrazione siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, pubblica o privata, gestionale e professionale, nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, di quella in materia di parità di genere e, conformemente, alle prescrizioni concernenti la nomina dei componenti degli Organi amministrativi nelle società a controllo pubblico. In particolare, i Soci si impegnano affinché la proposta di nomina degli Amministratori della società, di cui all'art. 16 dello Statuto, sia preceduta dall'acquisizione delle autodichiarazioni sostitutive, rese da parte dei candidati ai sensi del D.p.r. 445/2000, sull'insussistenza di condizioni di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi di cui al D. lgs. 39/2013 (e s.m.i.), di assenza, nei confronti di Romagna Acque -

Società delle Fonti S.p.A., di situazioni di conflitto di interessi, di assenza, delle situazioni di cui all'art. 2382 codice civile, di assenza delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 53 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e di assenza di qualsiasi situazione di inconferibilità ed incompatibilità prevista per legge.

Della acquisizione delle predette autodichiarazioni sostitutive si dovrà dare opportunamente atto nel verbale della seduta del Coordinamento soci che precede le suddette nomine da parte dell'Assemblea.

La verifica dei requisiti suddetti avverrà da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza - RPCT - della Società. Successivamente, con cadenza annuale, verranno rese le medesime dichiarazioni da parte degli amministratori; sottoposte anch'esse a verifiche da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza - RPCT. La deliberazione di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da parte dell'Assemblea dei Soci dovrà, pertanto, espressamente indicare non solo le esperienze maturate da ciascun Amministratore, ma anche, espressamente, indicare le autodichiarazioni sostitutive preventivamente raccolte, nei casi di legge.

In Assemblea Soci si darà altresì atto che i curricula sono depositati agli atti.

Analogamente si dovrà procedere in caso di cooptazione egli amministratori e/o di sostituzione del consigliere.

4.3 Il Presidente della società sarà nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, sarà composto n. 5 (cinque) componenti, incluso il Presidente. La rappresentanza territoriale verrà garantita

nel modo seguente:

n. 3 componenti saranno indicati, rispettivamente, dai Soci appartenenti ai territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, mentre gli altri 2 componenti saranno indicati, a rotazione, dagli Enti soci di due dei tre Ambiti territoriali provinciali di cui sopra.

4.4 La proposta di designazione delle principali cariche del Consiglio di Amministrazione (Presidente, Vice Presidente ed Amministratore delegato) sarà formulata dal Coordinamento dei Soci di cui al successivo articolo 6, secondo il principio di equilibrio fra i soci dei tre territori provinciali indicati al precedente articolo 4.2 attraverso meccanismi e modalità operative da concordarsi in tale sede.

4.5. Il Coordinamento dei Soci proporrà all'Assemblea dei Soci gli indirizzi per l'attribuzione dei poteri delegati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di nomina dei componenti degli Organi amministrativi delle società a controllo pubblico.

Articolo 5 - Organi di controllo della società

5.1. Spetta al Coordinamento dei soci il potere di designare i componenti del Collegio sindacale della società di cui all'art 22 dello Statuto. I soci si impegnano, in sede di Assemblea societaria, a nominare i sindaci in conformità alle designazioni effettuate dal Coordinamento dei soci.

5.2. I Soci si impegnano affinché i componenti del Collegio sindacale siano scelti fra persone di comprovata esperienza professionale, nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, di quella in materia di parità di genere e, conformemente, alle prescrizioni concernenti la nomina dei componenti degli Organi di controllo nelle società a controllo pubblico. In particolare, i Soci si impegnano affinché la proposta di nomina dei Sindaci della società sia

Articolo 5 - Amministrazione della società.

5.1 I soci si impegnano affinché gli amministratori della società siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, pubblica o privata, e/o tecnologico-professionale. La deliberazione di nomina dell'assemblea dei soci dovrà espressamente indicare le esperienze maturate da ciascun amministratore. Il Presidente della società sarà nominato dall'assemblea dei soci.

5.2 Il consiglio di amministrazione sarà composto da n.5 (cinque) componenti, incluso il presidente. La rappresentanza territoriale verrà garantita nel modo seguente:

a) gli enti soci di ciascun ambito territoriale, ovvero i soci

<p>delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, indicheranno un componente per ciascuno;</p> <p>b) gli altri 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione saranno indicati, a rotazione per triennio, dagli enti soci di due dei tre ambiti territoriali provinciali, di cui sopra. Gli enti soci dell'ambito territoriale che non indicherà il componente del Consiglio di Amministrazione designeranno il Presidente della società controllata "Alpina Acque s.r.l".</p> <p>5.3 La proposta di designazione delle tre principali cariche del Consiglio di Amministrazione (Presidente, Vice Presidente e Amministratore delegato) sarà formulata dal "Coordinamento dei soci" di cui al successivo articolo 6, secondo il principio di equilibrio fra i tre territori provinciali indicati al precedente articolo 5.2, lettera a) e attraverso meccanismi e modalità operative da concordarsi in tale sede. Il "Coordinamento dei soci" proporrà gli indirizzi per l'attribuzione dei poteri delegati.</p> <p>5.4 Per esigenze di coordinamento nell'amministrazione locale, qualora vengano ravvisate comprovate ragioni di necessario espletamento del mandato elettivo, l'assemblea dei soci può stabilire che gli amministratori della società siano scelti anche tra gli amministratori degli enti locali soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67 del T.U.E.L..</p> <p>Articolo 6 - Coordinamento dei soci.</p> <p>6.1 Al fine di disciplinare la collaborazione tra i soci per l'esercizio in comune sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci medesimi</p>	<p>preceduta dalla acquisizione delle autodichiarazioni sostitutive, rese da parte dei candidati ai sensi del D.p.r. 445/2000, sull'insussistenza di cause ostative che precludano l'assunzione e il mantenimento della carica nel Collegio sindacale.</p> <p>5.3. La deliberazione di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, da parte dell'Assemblea dei Soci dovrà, pertanto, espressamente indicare non solo le esperienze maturate da ciascun Sindaco, ma anche, espressamente, indicare le autodichiarazioni sostitutive preventivamente raccolte, nei casi di legge.</p> <p>La verifica dei requisiti avverrà da parte del Responsabile Affari Societari e Legali della Società.</p> <p>Successivamente, con cadenza annuale, verranno rese le medesime dichiarazioni da parte dei Sindaci; sottoposte anch'esse a verifiche da parte del Responsabile Affari Societari e Legali della Società.</p> <p>In Assemblea Soci si darà altresì atto che i curricula sono depositati agli atti.</p> <p>I n. 3 Sindaci effettivi saranno indicati, rispettivamente, dai Soci appartenenti ai territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, mentre i n. 2 Sindaci supplenti saranno indicati, a rotazione, dagli Enti soci dei due dei tre Ambiti territoriali provinciali che non indicano la nomina del Presidente del Collegio.</p> <p>Articolo 6 - Coordinamento dei Soci.</p> <p>6.1 Al fine di esercitare un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci istituiscono un apposito Organismo di controllo denominato Coordinamento dei</p>
---	--

istituiscono il "Coordinamento dei soci" (denominato per brevità anche "Coordinamento"), composto dai rappresentanti legali, o loro delegati, dei seguenti n.11 Soci: i sette comuni maggiori (Comuni di Cesena, Faenza, Forlì, Lugo, Ravenna, Riccione, Rimini) o loro società a capitale interamente pubblico locale ed incredibile, costituite in base a norme di legge o dello statuto comunale per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite dal medesimo comune, le tre province (di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) e un comune in rappresentanza dei Comuni di Bagno di Romagna, Premilcuore e Santa Sofia (comuni dai cui territori viene reperita la risorsa idrica a beneficio dell'invaso di Ridracoli). Ognuna delle province rappresenta anche i comuni minori del rispettivo ambito territoriale, salvo che detti comuni minori deleghino la loro rappresentanza ad uno dei predetti comuni maggiori;

6.2 Agli enti rappresentanti i comuni minori sono delegate dai medesimi le funzioni di partecipazione al Coordinamento con ogni inerente potere. Gli enti rappresentanti agiscono anche in nome e nell'interesse dei comuni minori rappresentati. I comuni minori hanno facoltà di indicare agli enti rappresentanti, affinché siano discusse in sede di Coordinamento, proposte e problematiche attinenti alla gestione e all'andamento generale della società. Gli enti rappresentanti informano, a mezzo della trasmissione del relativo verbale, i comuni minori rappresentati dell'esito di ogni seduta del Coordinamento.

6.3 Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la società ed i soci, e di controllo dei soci sulla società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno quattro riunioni all'anno. A

Soci (denominato per brevità anche "Coordinamento").

6.2 Il Coordinamento rappresenta la sede per l'esercizio del controllo di cui al comma 1 ed è sede di informazione, consultazione, valutazione, verifica, controllo preventivo, consuntivo e discussione tra i Soci e tra la società ed i Soci, e pertanto, di controllo analogo congiunto dei Soci sulla società e sull'andamento generale dell'amministrazione della società stessa, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società. A tale fine, il Coordinamento effettua, di norma, quattro riunioni all'anno. A tali riunioni, il Coordinamento può invitare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori della società nonché i componenti del Collegio Sindacale.

6.3 Al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della società, spettano al Coordinamento, i seguenti compiti/funzioni:

a) le proposte di designazione e di revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;

b) la determinazione in merito agli indirizzi ed agli obiettivi della società, comprensivi degli indirizzi in materia di Personale ed assetto organizzativo, degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, degli indirizzi sul complesso delle spese di funzionamento della società di cui all'art. 19, comma 5, D. lgs. 175/2016 (e s.m.i.);

c) la disamina preventiva degli ordini del giorno e delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima e formulare proposte di modifica od integrazione;

<p>tali riunioni il Coordinamento può invitare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli amministratori con delega della società.</p> <p>6.4 Al Coordinamento spetta altresì la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea medesima. Il bilancio, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, gli altri atti sottoposti per statuto ad autorizzazione assembleare ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, nonché gli atti di competenza dell'assemblea straordinaria possono essere approvati o autorizzati dall'assemblea dei soci solo previo parere conforme del Coordinamento.</p> <p>6.5 Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati o autorizzati dall'assemblea dei soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. Oltre alla relazione semestrale prevista dall'articolo 18, comma 2 dello statuto, la società inoltra trimestralmente al Coordinamento idonei referti attinenti gli aspetti più rilevanti dell'attività della società. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso a tutti gli atti della società.</p>	<p>d) autorizzare, prima della approvazione da parte dell'Assemblea, la Relazione previsionale, il Bilancio di esercizio, i Piani degli Investimenti e/o industriali, i Piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società;</p> <p>e) autorizzare, prima della approvazione da parte dell'Assemblea, gli altri atti sottoposti per Statuto ad autorizzazione assembleare ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, nonché degli atti di competenza dell'Assemblea straordinaria;</p> <p>6.4 i componenti del Coordinamento hanno diritto di accesso a tutti gli atti della società</p> <p>6.5 Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati nella Relazione previsionale, dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, verificandone gli eventuali scostamenti, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. A tali fini, il Consiglio di Amministrazione della società inoltra al Coordinamento, in particolare: la relazione semestrale prevista dall'articolo 18, comma 2, dello Statuto; la proposta di Bilancio di Esercizio in tempo utile prima della data prevista per l'Assemblea fissata per la relativa approvazione; la relazione previsionale di cui all'art. 20 (ex 19 bis) dello Statuto entro il 30 novembre di ogni anno, comprensiva del piano annuale e triennale delle attività [documenti redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai Soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della società, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare]. Nel caso di eventuali scostamenti o criticità</p>
--	---

<p>Articolo 7 - Funzionamento del "Coordinamento dei soci".</p> <p>7.1 Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal socio che detiene la maggiore quota di capitale della società.</p> <p>7.2 Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della società o in altro luogo opportuno, almeno dieci giorni prima di ogni assemblea dei soci e negli ulteriori casi previsti dall'articolo 6.3, anche su richiesta di ogni socio componente il Coordinamento medesimo. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta.</p> <p>7.3 Il Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno il 75% del capitale della società. Le deliberazioni sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi. Laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale della società. Delle sedute è redatto apposito verbale.</p> <p>7.4 L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nella presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato in auto amministrazione dall'organismo medesimo.</p>	<p>rispetto al budget annuale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad informare per iscritto il Coordinamento dei Soci. Il Coordinamento si esprime per iscritto sugli argomenti di propria competenza e trasmette i pareri / indirizzi conseguenti al Consiglio di Amministrazione della società.</p> <p>Articolo 7 - Composizione e Funzionamento del "Coordinamento dei soci".</p> <p>7.1 Il Coordinamento , è composto dai rappresentanti legali, o loro delegati, dei seguenti n. 9 Soci , come di seguito: a - n. 3 Comuni riferiti ai tre Ambiti territoriali delle Province di Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini, ovvero il Comune di Cesena, il Comune di Lugo ed il Comune di Riccione; il Comune di Lugo, in particolare, rappresenta anche i seguenti Comuni: Comune di Alfonsine, Comune di Bagnacavallo, Comune di Cotignola, Comune di Fusignano b - n. 3 società holding a capitale interamente pubblico locale ed incredibile, costituite in base a norme di legge o dello Statuto comunale per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite dagli Enti locali, ovvero Ravenna Holding S.p.A., Rimini Holding S.p.A. e Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.; c - n. 2 Province di Forlì - Cesena, e Rimini le quali rappresentano anche i Comuni minori del territorio di riferimento salvo che detti Comuni minori deleghino la loro rappresentanza ad uno dei Comuni di cui al precedente punto a) o ad una delle società holding di cui al precedente punto b); in particolare, la Provincia di Forlì - Cesena rappresenta anche i seguenti Comuni: Comune di Borghi, Comune di Cesenatico, Comune di Gambettola, Comune di Gatteo, Comune di Longiano, Comune di Mercato Saraceno, Comune di Montiano, Comune di San Mauro Pascoli, Comune di Sarsina, Comune di Savignano Sul Rubicone, Comune di</p>
---	---

Sogliano Al Rubicone, Comune di Verghereto; la Provincia di Rimini rappresenta anche i seguenti Comuni: Comune di Bellaria - Igea Marina, Comune di Cattolica, Comune di Coriano, Comune di Gemmano, Comune di Misano Adriatico, Comune di Mondaino, Comune di Montefiore Conca, Comune di Montegridolfo, Comune di Montescudo - Montecolombo, Comune di Morciano, Comune di Poggio Torriana, Comune di Saludecio, Comune di Santarcangelo di Romagna, Comune di San Clemente, Comune di San Giovanni in Marignano, Comune di Verucchio ( ; d - n. 1 Comune in rappresentanza dei Comuni di Bagno di Romagna, Premilcuore e Santa Sofia, secondo il principio della rotazione da concordarsi tra i tre Comuni interessati (Comuni dai cui territori viene reperita la risorsa idrica a beneficio dell'invaso di Ridracoli) .7.2 Agli Enti rappresentanti i Comuni minori sono delegate dai medesimi, le funzioni di partecipazione al Coordinamento con ogni inerente potere. Gli Enti rappresentanti agiscono, pertanto, anche in nome e nell'interesse dei Comuni minori rappresentati. I Comuni minori hanno facoltà di indicare agli Enti rappresentanti, affinché siano discusse in sede di Coordinamento, proposte e problematiche attinenti alla gestione e all'andamento generale della società. Gli Enti rappresentanti informano, a mezzo della trasmissione del relativo verbale, i Comuni minori rappresentati dell'esito di ogni seduta del Coordinamento.

7.2 bis I soci si impegnano a votare in assemblea in conformità alla volontà espressa nel Coordinamento dal proprio rappresentante.

7.3 Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della società.

7.4 Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un

Presidente, in occasione della seduta convocata per la designazione del nuovo Consiglio di Amministrazione; egli dura in carica per tre esercizi. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della società od in altro luogo opportuno, di norma, almeno dieci giorni prima di ogni Assemblea dei Soci e anche su richiesta di ogni Socio componente il Coordinamento medesimo, in caso di inerzia da parte del Presidente. Il Coordinamento viene convocato, di norma, 4 volte all'anno. L'avviso di convocazione deve essere inviato, di norma, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta.

7.5 Il Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza di tanti componenti, che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale della società. Le deliberazioni sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi. Laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale della società. Delle sedute è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del Coordinamento e dal Segretario verbalizzante all'uopo indicato ad inizio di ogni riunione. In caso di esito favorevole con maggioranza inferiore al 70 (settanta per cento) del capitale sociale ma comunque superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale le materie che richiedono preventiva autorizzazione del Coordinamento o proposta, di cui all'art. 6.3 lettere a), d) ed e) saranno comunque sottoposte all'esame dell'Assemblea dei Soci.

7.6 L'organizzazione ed il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nella presente convenzione, sono demandati, se necessario, ai poteri di auto amministrazione

<p>Articolo 8 - Rapporti fra società e territorio.</p> <p>8.1 I soci si impegnano ad assicurare, mediante il mantenimento della specifica previsione di cui all'articolo 3, comma 7, dello statuto della società, la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche utilizzate e destinate al consumo umano.</p> <p>8.2 I soci confermano l'impegno a garantire che una quota pari al 3% (tre per cento) delle entrate derivanti dalla risorsa idrica proveniente dall'invaso di Ridracoli venga destinata a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale dei comuni montani direttamente coinvolti dalle opere e dagli impianti di captazione, nei termini indicati nell'articolo 3, comma 8, dello statuto della società.</p> <p>Articolo 9 - Recepimento della convenzione.</p> <p>9.1 I soci si impegnano a far recepire la presente convenzione all'assemblea dei soci, la quale, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla società di cui all'articolo 1 della convenzione stessa.</p> <p>Articolo 10 - Recesso.</p> <p>10.1 I soci non possono recedere dalla convenzione prima della sua naturale scadenza.</p> <p>10.2 La perdita della qualità di socio della società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della convenzione.</p>	<p>e regolazione dall'Organismo medesimo.</p> <p>Articolo 8 - Rapporti fra società e territorio.</p> <p>8.1 I Soci confermano l'impegno a garantire che una quota fissa delle entrate derivanti dalla risorsa idrica proveniente all'invaso di Ridracoli venga destinata a programmi ed iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale dei Comuni montani direttamente coinvolti dalle opere e dagli impianti di captazione, nei termini indicati nell'articolo 3 dello Statuto della società.</p> <p>Tenuto conto dei nuovi metodi tariffari introdotti da AEEGSI e dei relativi meccanismi di aggiornamento tariffario, al fine di consentire ai Comuni una gestione di tali quote più coerente con i nuovi meccanismi tariffari, la quota di spettanza dei Comuni è determinata dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 41 dell'11.04.2014 come modificato ed integrato dal regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 28.07.2016 e successive modifiche ed integrazioni, cui si rimanda integralmente.</p> <p>Articolo 9 - Recepimento della convenzione.</p> <p>9.1 I Soci si impegnano a far recepire la presente convenzione all'Assemblea dei Soci, che, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla società di cui all'articolo 1 della convenzione stessa.</p> <p>Articolo 10 - Recesso.</p> <p>10.1 I Soci non possono recedere dalla convenzione prima della sua naturale scadenza.</p> <p>10.2 La perdita della qualità di Socio della società determina l'immediato venire meno della qualità di sottoscrittore della convenzione.</p>
--	--

Articolo 11 - Clausola compromissoria.

11.1 Qualsiasi controversia tra le parti che, sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza, possa essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì su richiesta della parte più diligente. Qualora una controversia veda contrapposti ad un socio, per gli stessi motivi, più soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

Articolo 12 - Trasferimenti di azioni e adesione di nuovi soci alla convenzione.

12.1 I soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione sulle azioni emittende, alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, ad altri soggetti pubblici di cui all'articolo 3.1 della presente convenzione, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la convenzione medesima.

12.2 La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.

12.3 Per effetto della sottoscrizione della convenzione, il socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

12.4 La cessione diretta di partecipazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dello statuto della società è previamente autorizzata dal coordinamento, al fine della verifica della rispondenza della società cessionaria al modello ivi previsto.

Articolo 11 - Clausola compromissoria.

11.1 Qualsiasi controversia tra le Parti che, sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza, possa essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì su richiesta della parte più diligente. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Socio, per gli stessi motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

Articolo 12 - Trasferimenti di azioni ed adesione di nuovi Soci alla convenzione.

12.1 I Soci hanno facoltà di cedere in tutto od in parte le proprie azioni od i diritti di opzione sulle azioni emittende, alle condizioni e nelle forme stabilite nello Statuto sociale, ad altri Soggetti pubblici di cui all'articolo 3.1 della presente convenzione, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la convenzione medesima.

12.2 La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.

12.3 Per effetto della sottoscrizione della convenzione, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

12.4 La cessione diretta di partecipazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto della società è previamente autorizzata dal Coordinamento, al fine della verifica della rispondenza della società cessionaria al

<p>Articolo 13 - Limiti alle modifiche dello statuto della società.</p> <p>13.1 Gli articoli 3 commi 6 e 8, 8 commi 1 e 6, 13, 16 comma 1, 18, 19 bis e 25 dello statuto della società potranno essere abrogati, modificati o comunque derogati solo previa modifica della presente convenzione. Sono fatte salve le modifiche ed integrazioni di carattere meramente formale e di adeguamento normativo.</p>	<p>modello ivi previsto.</p> <p>Articolo 13 - Limiti alle modifiche dello statuto della società.</p> <p>13.1 Gli articoli 3, commi 2 e 3 - 8 commi 1 e 6 - 13, 16, comma 1 - 18, 20 (ex 19 bis) e 26 dello Statuto della società potranno essere abrogati, modificati o, comunque, derogati solo previa modifica della presente convenzione. Sono fatte salve le modifiche ed integrazioni di carattere meramente formale e di adeguamento normativo, tenuto conto del recepimento, nello Statuto, delle disposizioni obbligatorie di cui al D. lgs. 175/2016.</p>
<p>Articolo 14 - Sottoscrizione della convenzione, partecipazione successiva, entrata in vigore.</p> <p>14.1 I primi sottoscrittori della presente convenzione espressamente danno atto e consentono che la partecipazione alla medesima da parte dei restanti soci della società possa avvenire anche in data successiva, mediante sottoscrizione del presente originale.</p> <p>14.2 Le facoltà indicate all'articolo 12.1 della presente convenzione spettano solo ai soci che abbiano già sottoscritto, nelle due ipotesi di cui sopra, la convenzione medesima.</p>	<p>Articolo 14 - Sottoscrizione della convenzione, partecipazione successiva, entrata in vigore.</p> <p>14.1 I primi sottoscrittori della presente convenzione espressamente danno atto e consentono che la partecipazione alla medesima da parte dei restanti soci della società possa avvenire anche in data successiva, mediante sottoscrizione del presente originale.</p> <p>14.2 Le facoltà indicate all'articolo 12.1 della presente convenzione spettano solo ai Soci che abbiano già sottoscritto, nelle due ipotesi di cui sopra, la convenzione medesima.</p>
<p>14.3 In conformità a quanto previsto dall'art.2, commi 3 e 4, della convenzione stipulata il 4 maggio 2006 indicata in premessa, l'entrata in vigore della presente convenzione è subordinata alla sottoscrizione della medesima da parte di tutti i soci rientranti nella lettera b) delle premesse, già sottoscrittori della medesima convenzione del 4 maggio 2006.</p> <p>Articolo 15 - Superamento di precedenti accordi fra i soci.</p> <p>15.1 Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, si intende superato ogni altro</p>	<p>14.3 Al fine di garantire la continuità dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società, nelle more della sua approvazione e sottoscrizione, l'efficacia della presente convenzione, in adeguamento alle disposizioni del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, decorre dalla sottoscrizione della medesima da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 93,671752% (novantatré virgola seicentoseptantunomila settecentocinquantadue per cento) del capitale sociale.</p> <p>Articolo 15 - Superamento di precedenti accordi fra i soci.</p>

<p>precedente accordo concluso dalla totalità dei soci relativo all'attività della società, in particolare:</p> <p>a) la “convenzione per la trasformazione del Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna e per la gestione delle attività ad esso affidate mediante società per azioni a prevalente capitale pubblico”, del 15 marzo 1994, depositata agli atti del notaio dott. Mario De Simone di Forlì con rep. n. 7186 e racc. n. 2792 e</p> <p>b) la precedente &lt;&lt;Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra gli enti locali soci di “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”, per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali, con adesione di tutti gli altri soci in quanto soggetti aventi carattere pubblico&gt;&gt; stipulata il 4 maggio 2006.</p>	<p>15.1 Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, prevista dal precedente art. 14.3, si intende superato ogni altro precedente accordo concluso dalla totalità dei Soci relativo all'attività della società, in particolare:</p> <p>a) la “convenzione per la trasformazione del Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna e per la gestione delle attività ad esso affidate mediante società per azioni a prevalente capitale pubblico”, del 15 marzo 1994, depositata agli atti del notaio dott. Mario De Simone di Forlì con rep. n. 7186 e racc. n. 2792,</p> <p>b) la precedente &lt;&lt;Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra gli enti locali soci di “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”, per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali, con adesione di tutti gli altri soci in quanto soggetti aventi carattere pubblico&gt;&gt; stipulata il 4 maggio 2006 e</p> <p>c) la precedente &lt;&lt;Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra gli enti locali soci di “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”, per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali, con adesione di tutti gli altri soci in quanto soggetti aventi carattere pubblico&gt;&gt; stipulata il 18 dicembre 2007.</p>
<p>Articolo 16 - Spese e oneri.</p> <p>16.1 Le spese della presente convenzione saranno a carico della società.</p> <p>16.2 La presente convenzione è soggetta a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'articolo 11,</p>	<p>Articolo 16 - Spese e oneri.</p> <p>16.1 Le spese della presente convenzione saranno a carico della società.</p>

<p>tariffa I, del D.P.R. n. 131/1986.</p> <p>Articolo 17 - Adesione di tutti gli altri soci in quanto soggetti aventi carattere pubblico.</p> <p>17.1 Gli enti locali soci danno atto e approvano che alla presente convenzione vengano ad aderire, accettandone le statuizioni e condividendole, tutti gli altri soci della società elencati nella lettera a) delle premesse, in quanto soggetti aventi carattere pubblico.</p> <p>17.2 L'adesione considerata nel presente articolo costituisce, agli effetti del modello organizzativo della società, coordinamento e accettazione degli interessi pubblici perseguiti dagli enti locali attraverso la convenzione, in quanto omogenei rispetto agli interessi di cui sono portatori i restanti soci tutti aventi carattere pubblico.</p> <p>Letto, approvato e sottoscritto.</p> <p>Forlì, _____</p> <p>F.TO _____ - NOTAIO</p>	<p>16.2 La presente convenzione è soggetta a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'articolo 11, tariffa I, del D.P.R. n. 131/1986.</p> <p>Articolo 17 - Adesione di tutti gli altri soci in quanto soggetti aventi carattere pubblico.</p> <p>17.1 Gli Enti locali soci danno atto ed approvano che alla presente convenzione vengano ad aderire, accettandone le statuizioni e condividendole, tutti gli altri soci della società elencati nella lettera a) delle premesse, in quanto soggetti aventi carattere pubblico.</p> <p>17.2 L'adesione considerata nel presente articolo costituisce, agli effetti del Modello organizzativo della società, coordinamento e accettazione degli interessi pubblici perseguiti dagli enti locali attraverso la convenzione, in quanto omogenei rispetto agli interessi di cui sono portatori i restanti soci tutti aventi carattere pubblico.</p> <p>Letto, approvato e sottoscritto.</p> <p>Forlì, _____</p> <p>F.TO _____ - NOTAIO</p>
---	--